

RAFFRONTO

Legge regionale n. 15 del 7 giugno 2018.	Proposta di legge n.45/XI [^] di iniziativa del Consigliere regionale C. Minasi recante: “Interventi per la sicurezza integrata e previsione corso-concorso regionale per reclutamento polizia locale. Integrazioni alla l.r. 15/2018”
Disciplina regionale dei servizi di polizia locale.	Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e della sicurezza urbana integrata.
CAPO I Disposizioni Generali	CAPO I Disposizioni Generali
Art.1 <i>Finalità e oggetto.</i>	Art.1 <i>Finalità e oggetto.</i>
1. La Regione Calabria pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile.	<i>Identico</i>
2. La presente legge, al fine di incrementare i livelli di sicurezza urbana nel territorio regionale e nel pieno rispetto dell'esclusiva competenza statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, definisce gli indirizzi generali dell'organizzazione e dello svolgimento del servizio di polizia locale dei comuni, delle province, della città metropolitana e delle loro forme associative, il coordinamento delle attività e l'esercizio associato delle funzioni, gli interventi regionali per la sicurezza urbana, nonché le modalità di accesso e di formazione degli operatori di polizia locale.	<i>Identico</i>
3. Gli interventi nei settori della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità e della riqualificazione urbana costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza, alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause. Tali interventi sono disciplinati dalla <i>legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5</i> (Promozione del sistema integrato di sicurezza).	3. Gli interventi nei settori della sicurezza sociale, dell'educazione alla legalità e della riqualificazione urbana costituiscono strumenti per il concorso della Regione allo sviluppo di un'ordinata e civile convivenza, alla prevenzione dei fenomeni criminali e delle loro cause. Tali interventi sono disciplinati dalla legge regionale 10 gennaio 2007, n. 5 (Promozione del sistema integrato di sicurezza).
Art.2 <i>Politiche regionali.</i>	Art.2 <i>Politiche regionali.</i>
1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, oltre alle iniziative previste dalla <i>L.R. n. 5/2007</i> e nel rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in attuazione dell' <i>articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14</i> (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza	1. La Regione, per il perseguimento delle finalità indicate nell'articolo 1, oltre alle iniziative previste dalla presente legge e nel rispetto delle linee generali adottate con accordo sancito in sede di Conferenza unificata del 24 gennaio 2018, in attuazione dell' <i>articolo 2 del decreto-legge 20 febbraio 2017, n. 14</i> (Disposizioni urgenti in materia di sicurezza

delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48:	delle città) convertito, con modificazioni, dalla legge 18 aprile 2017, n. 48:
a) sviluppa politiche regionali e ne promuove la realizzazione a livello locale;	<i>Identico</i>
b) promuove forme di coordinamento delle politiche regionali con quelle locali, e tra queste e le attività degli organi decentrati dello Stato;	<i>Identico</i>
c) promuove accordi con il governo nazionale in tema di sicurezza urbana, tutela ambientale e territoriale al fine di concretizzare la collaborazione tra comuni, province, città metropolitana, regioni e le istituzioni dello Stato responsabili dell'ordine e della sicurezza pubblica.	<i>Identico</i>
2. La Regione, nel rispetto delle linee generali di cui al comma 1, assume altresì il compito di:	<i>Identico</i>
a) fornire supporto e assistenza tecnica agli enti locali e alle associazioni e organizzazioni operanti nel settore della sicurezza dei cittadini, con particolare riguardo alla definizione dei patti locali di sicurezza e all'accesso alle risorse economiche dell'Unione europea;	<i>Identico</i>
b) promuovere attività di formazione in materia di sicurezza urbana e di prevenzione e tutela dell'ambiente e del territorio;	<i>Identico</i>
c) fornire sostegno all'attività operativa, di formazione e aggiornamento professionale della polizia locale, promuovendo anche forme di collaborazione con le forze di pubblica sicurezza presenti sul territorio regionale;	<i>Identico</i>
d) favorire lo scambio di buone pratiche operative anche mediante la promozione di modelli operativi uniformi e modulistica unica, per le forze di polizia locale, attività di ricerca e documentazione.	<i>Identico</i>
Art.3 <i>Funzioni della Città metropolitana e delle province.</i>	Art.3 <i>Funzioni della Città metropolitana e delle province.</i>
1. La Città metropolitana di Reggio Calabria e le province, nell'ambito delle proprie competenze, con particolare riferimento alla tutela dell'ambiente e del territorio, partecipano al sistema di politiche per la sicurezza integrata, attraverso:	<i>Identico</i>
a) l'istituzione del corpo di polizia locale;	<i>Identico</i>
b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui alla L.R. n. 5/2007 con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e	b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza urbana e la partecipazione ai patti locali di sicurezza di cui al Capo I-bis con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e

dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell' <i>articolo 5 del d.l. 14/2017</i> , convertito dalla <i>L. 48/2017</i> ;	dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell' <i>articolo 5 del d.l. 14/2017</i> , convertito dalla <i>L. 48/2017</i> ;
c) la partecipazione del corpo di polizia alle attività previste nei patti locali di sicurezza urbana.	<i>Identico</i>
Art.4 <i>Funzioni dei comuni.</i>	Art.4 <i>Funzioni dei comuni.</i>
1. I comuni, nell'ambito delle proprie competenze, concorrono alla definizione di un sistema integrato di politiche per la sicurezza urbana attraverso:	<i>Identico</i>
a) l'istituzione del corpo di polizia locale;	<i>Identico</i>
b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza di cui alla <i>L.R. n. 5/2007</i> con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell' <i>articolo 5 del d.l. 14/2017</i> , convertito dalla <i>L. 48/2017</i> ;	b) la promozione e la gestione dei progetti per la sicurezza di cui al Capo I-bis con riguardo alle iniziative dirette al miglioramento della vivibilità del territorio e della qualità della vita, della promozione della legalità e dell'inclusione sociale, nel rispetto delle linee generali di cui all'articolo 2 e delle linee guida adottate ai sensi dell' <i>articolo 5 del d.l. 14/2017</i> , convertito dalla <i>L. 48/2017</i> ;
c) l'orientamento delle politiche sociali a favore dei soggetti a rischio di devianza anche nell'ambito di un più vasto programma di politiche per la sicurezza urbana;	<i>Identico</i>
d) l'assunzione del tema della sicurezza urbana e della tutela dell'ambiente e del territorio come uno degli obiettivi da perseguire nell'ambito delle competenze relative all'assetto e utilizzazione del territorio e dello sviluppo economico.	<i>Identico</i>
Art.5 <i>Festa regionale della polizia locale.</i>	Art.5 <i>Festa regionale della polizia locale.</i>
1. È istituita nella Regione Calabria la giornata regionale della polizia locale, che si svolge il 20 gennaio di ogni anno in occasione della ricorrenza di San Sebastiano, patrono della polizia locale.	<i>Identico</i>
2. La giornata regionale si celebra, di norma, in un comune capoluogo di provincia secondo un criterio di rotazione; in occasione della giornata della polizia locale viene celebrata una cerimonia religiosa e sono organizzate iniziative per l'approfondimento delle tematiche relative alla sicurezza, alla conoscenza del codice della strada e all'educazione alla legalità, nonché per il conferimento di particolari riconoscimenti agli operatori che si siano distinti per azioni e	<i>Identico</i>

condotte meritevoli nello svolgimento delle funzioni di polizia locale.	
	CAPO I-bis Interventi per la sicurezza
	Art.5-bis <i>Programmazione, principi e finalità degli interventi di sicurezza integrata.</i>
	1. La Regione stabilisce indirizzi, obiettivi e tipologie di intervento in materia di sicurezza integrata nell'ambito della programmazione regionale.
	2. Al fine di perseguire gli obiettivi di cui al comma 1, il Documento di Economia e Finanza della Regione Calabria (DEFER) per gli anni 2020 – 2022, Allegato alla deliberazione del Consiglio regionale n. 5 del 27 aprile 2020, stabilisce annualmente le priorità programmatiche per l'anno successivo e individua gli interventi da realizzare tenuto conto degli stanziamenti del bilancio di previsione.
	3. Le politiche regionali sulla sicurezza si attuano mediante azioni integrate che combinano interventi di natura preventiva e interventi che favoriscono la creazione di spazi urbani vivibili e di attività sociali e culturali tese a rafforzare la coesione delle comunità locali e i legami tra i cittadini e gli spazi pubblici in cui vivono.
	4. Gli interventi regionali in materia di sicurezza si ispirano al principio della sicurezza integrata di cui all'articolo 1, comma 2, del d.l. 14/2017, convertito dalla l. 48/2017, definita come l'insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, finalizzati a concorrere, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali.
	5. Le azioni integrate sono preferibilmente definite e promosse dopo un adeguato coinvolgimento dei cittadini, delle associazioni e delle altre organizzazioni della società civile.

	6. In attuazione del comma 1, la Regione privilegia:
	a) le azioni integrate, di natura preventiva;
	b) le pratiche di mediazione dei conflitti e riduzione del danno;
	a) l'educazione alla convivenza e le azioni dirette al mantenimento e alla cura del decoro urbano, nel rispetto della legalità.
	7. La Regione sostiene gli ulteriori interventi degli enti locali, singoli o associati, che si ispirino ai principi e ai criteri della presente legge e che siano volti a migliorare le condizioni di sicurezza delle persone. La Regione promuove e realizza, mediante gli atti di collaborazione istituzionale di cui all'articolo 5-quater, politiche integrate per la sicurezza.
	Art.5-ter <i>Interventi di sicurezza urbana.</i>
	1. La Regione, attraverso strumenti finanziari integrati, anche in concorso con gli enti locali, sostiene le iniziative, di soggetti pubblici e privati, di cui agli articoli 5-quinquies e 5-sexies, per l'implementazione della sicurezza urbana definita dall'articolo 4 del d.l. 14/2017 , convertito dalla l. 48/2017 , come il bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città, da perseguire anche attraverso interventi di riqualificazione, anche urbanistica, sociale e culturale, recupero delle aree o siti degradati, l'eliminazione dei fattori di marginalità e di esclusione sociale, la prevenzione della criminalità, in particolare di tipo predatorio, la promozione della cultura del rispetto della legalità e l'affermazione di più elevati livelli di coesione sociale e convivenza civile.
	Art.5-quater <i>Atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza.</i>
	1. Gli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza comunque denominati costituiscono strumento per assicurare, nel rispetto delle competenze di ciascun soggetto aderente, il coordinamento tra gli interventi che hanno per fine quello di migliorare le condizioni di sicurezza della comunità interessata.

	<p>2. La Regione promuove intese e accordi con gli organi dello Stato e con altri enti pubblici, anche su loro iniziativa, in materia di sicurezza delle città e del territorio regionale al fine di favorire e coordinare la stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale a livello locale e di favorire la tempestiva e approfondita conoscenza e lo scambio di informazioni sui fenomeni criminali e sulle situazioni maggiormente esposte all'influenza della criminalità nella vita sociale e produttiva.</p>
	<p>3. La Regione promuove con gli enti locali o con gli organi statali, anche su loro iniziativa, la stipulazione di intese e di accordi locali volti ad assicurare il coordinato svolgimento sul territorio delle azioni in tema di sicurezza tra i soggetti pubblici competenti e il raccordo con le attività dei soggetti sociali interessati. La Regione partecipa alla formazione e alla stipulazione degli atti di collaborazione istituzionale per la realizzazione dei quali sono previsti interventi che possono essere ammessi ai finanziamenti regionali ai sensi della presente legge.</p>
	<p>Art.5-quinquies <i>Tipologia degli interventi.</i></p>
	<p>1. La Regione sostiene gli interventi per il miglioramento delle condizioni di sicurezza delle comunità locali che riguardano in particolare:</p>
	<p>a) il rafforzamento della prevenzione sociale nei confronti delle aree e dei soggetti a rischio di esposizione ad attività criminose;</p>
	<p>b) la dotazione di strumenti tecnici specifici per il tempestivo soccorso alle persone e per la sorveglianza degli spazi pubblici, nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali);</p>
	<p>c) il potenziamento della polizia locale e la sua integrazione con le forze di polizia, anche mediante:</p>
	<p>1) l'acquisto e la modernizzazione delle dotazioni tecniche e strumentali, anche per l'eventuale attivazione di modelli operativi di polizia locale di prossimità;</p>

	2) il miglioramento delle dotazioni tecnologiche e dell'efficienza delle sale operative e il loro collegamento con le sale operative delle forze di polizia di sicurezza e con altri organismi preposti alla tutela dei cittadini al fine di ottimizzare la gestione integrata dei fenomeni di criminalità, inciviltà e disordine urbano;
	3) la realizzazione di progetti speciali di rafforzamento della presenza sul territorio anche per la realizzazione di modelli operativi di prossimità;
	4) il miglioramento delle condizioni di sicurezza e salute degli addetti alla polizia locale, compreso il benessere psicologico;
	5) la predisposizione di luoghi idonei al caricamento e allo scaricamento delle armi, nonché armadi blindati o armerie per il deposito delle stesse, conformemente a quanto previsto dal decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145 (Norme concernenti l'armamento degli appartenenti alla polizia municipale ai quali è conferita la qualità di agente di pubblica sicurezza);
	d) lo sviluppo delle attività di prevenzione e di mediazione dei conflitti sociali e culturali e delle attività di reinserimento sociale;
	e) la prevenzione e la riduzione dei danni derivanti da atti incivili;
	f) la realizzazione di progetti di sicurezza partecipata di cui all'articolo 5-septies;
	g) la realizzazione di piccole opere di manutenzione degli spazi pubblici e di illuminazione delle aree a rischio;
	h) la rivitalizzazione degli spazi commerciali con finalità di presidio della vivibilità delle aree urbane;
	i) l'animazione dello spazio pubblico;
	1) l'integrazione sociale e il contrasto delle discriminazioni.
	2. Gli interventi di prevenzione, di mediazione e di assistenza sono promossi, progettati e realizzati dagli enti locali anche in collaborazione con le aziende sanitarie provinciali, le organizzazioni del

	volontariato, le associazioni di promozione sociale e le associazioni di categoria.
	3. La Giunta regionale, in coerenza con quanto stabilito dal DEFR, mediante deliberazione:
	a) attua gli interventi di cui al comma 1, compatibilmente con le risorse disponibili;
	b) stabilisce gli elementi essenziali delle procedure di avviso pubblico per chiamata di progetti nonché i criteri generali per l'individuazione dei progetti speciali.
	4. Gli interventi, attuati di norma attraverso il finanziamento di attività svolte dagli enti locali interessati, possono essere individuati:
	a) mediante avviso pubblico per chiamata di progetti secondo i criteri stabiliti ai sensi dell'articolo 12 della legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi);
	b) nell'ambito dei progetti speciali di cui all'articolo 5-sexies.
	Art.5-sexies Progetti speciali.
	1. Al fine di rafforzare la prevenzione sociale in aree del territorio regionale caratterizzate da particolari situazioni di degrado socio economico, tenuto conto dell'indice di delittuosità del relativo territorio provinciale o comunale, o del verificarsi di particolari eventi di conflitto sociale ovvero di rilevante esposizione ad attività criminose, possono essere finanziati progetti speciali, eventualmente di carattere pilota, presentati, anche singolarmente, dai soggetti di cui all'articolo 5-quinquies, comma 2.
	2. Sulla base dei criteri generali stabiliti annualmente dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 5-quinquies, comma 3, la Giunta definisce i seguenti elementi:
	a) l'entità dell'intervento, che può coprire anche la totalità della spesa prevista, fermo restando il privilegio a forme di cofinanziamento da parte dei proponenti;

	b) le modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dai progetti;
	c) le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti da parte dei beneficiari e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi.
	3. Ai progetti si applica l'articolo 5-terdecies, ove non diversamente stabilito ai sensi del comma 2.
	Art.5-septies <i>Sicurezza partecipata.</i>
	1. La Regione riconosce il ruolo che le comunità locali attive, coese, inclusive e solidali hanno per la sicurezza dei territori e a tal fine, nell'ambito degli interventi di cui all'articolo 5-quinquies, comma 4, promuove iniziative di partecipazione realizzate tramite i gruppi di vicinato, gli assistenti civici o i gruppi di cittadinanza attiva, con l'obiettivo di promuovere l'educazione alla convivenza, il rispetto della legalità, la mediazione dei conflitti, l'integrazione e l'inclusione sociale.
	2. In nessun caso le attività previste dal presente articolo possono essere realizzate in sostituzione di attività di vigilanza o presidio delle forze di polizia.
	Art.5-octies <i>Aree dei progetti speciali e di sicurezza e vivibilità partecipata.</i>
	1. Ai fini del sostegno regionale di cui al presente capo, sono privilegiate le aree individuate dal comune in considerazione della presenza di particolari situazioni di degrado ovvero, a fini preventivi di salvaguardia, in relazione al loro valore e pregio.
	2. Il Comune può istituire la Conferenza permanente per la vivibilità cittadina, disciplinata dal regolamento di polizia urbana.
	3. Sono membri della Conferenza permanente per la vivibilità cittadina:
	a) il sindaco o l'assessore delegato che la presiede;

	b) gli assessori competenti sui temi della sicurezza e vivibilità urbana, sulla polizia municipale
	c) membri indicati dalle categorie economiche e organizzazioni sociali più rappresentative.
	4. La Conferenza permanente per la vivibilità cittadina:
	a) promuove il coinvolgimento delle comunità locali per far emergere e definire le esigenze e le proposte di intervento sui temi della vivibilità urbana e contrasto ai fenomeni di degrado di cui al presente capo e di degrado urbano nel rispetto delle competenze e delle procedure di cui alle norme regionali in tema di governo del territorio;
	b) organizza, di norma ogni sei mesi, momenti di partecipazione e incontro con la popolazione, anche a livello di frazione o quartiere, con l'eventuale invito dei rappresentanti degli organi e delle strutture statali competenti in materia di ordine e sicurezza pubblica.
	Art.5-nonies <i>Assistenza tecnica e attività di documentazione.</i>
	1. La Regione, con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica regionale, svolge:
	a) attività di assistenza tecnica agli enti locali che intendono promuovere intese e accordi locali per la sicurezza;
	b) attività di osservazione, documentazione e informazione, ricerca, sulle tematiche concernenti la sicurezza delle comunità e la polizia locale, con particolare riferimento alla prevenzione dei reati e ogni altra opportuna iniziativa, in particolare in collaborazione con le università degli studi e gli enti di ricerca pubblici e privati, gli enti locali, gli organi statali competenti in tema di sicurezza, con le scuole e con gli organismi associativi che operano nel settore dei soggetti a rischio.
	2. Le attività di assistenza tecnica, documentazione e informazione, ricerca

	sono svolte in maniera coordinata con gli interventi previsti dalla legge regionale 26 aprile 2018, n. 9 (Interventi regionali per la prevenzione e il contrasto del fenomeno della 'ndrangheta e per la promozione della legalità, dell'economia responsabile e della trasparenza).
	3. Gli enti locali trasmettono al settore competente della Giunta regionale i dati e le informazioni inerenti alle proprie strutture di polizia locale e le attività dalle stesse svolte.
	Art.5-decies <i>Formazione in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana.</i>
	1. La Regione promuove iniziative formative rivolte al personale degli enti locali per favorire l'acquisizione di competenze in ambito di politiche integrate di sicurezza urbana, anche attraverso la struttura di coordinamento interregionale di polizia locale di cui all'articolo 14
	2. La formazione di cui al comma 1:
	a) privilegia un approccio multidimensionale al concetto di sicurezza;
	b) è finalizzata, in particolare, alla creazione di figure di coordinamento di gruppi intersettoriali e multidisciplinari di lavoro per favorire l'individuazione di soggetti responsabili della gestione delle politiche integrate di sicurezza urbana all'interno degli enti locali.
	3. La Regione promuove le iniziative di cui ai commi 1 e 2 e iniziative finalizzate alla creazione di nuove figure professionali in materia di politiche per la sicurezza, anche in collaborazione con le istituzioni universitarie della Calabria.
	4. La Regione promuove iniziative formative inerenti alla realizzazione degli interventi previsti dall'articolo 5-quinquies, comma 1, aperte anche alla formazione congiunta tra operatori degli enti locali e della polizia locale, operatori delle organizzazioni del volontariato e delle associazioni di promozione sociale, nonché degli organi di vigilanza dello Stato e degli altri enti pubblici.

	5. La formazione di cui al presente articolo è svolta nel rispetto della normativa sulla formazione professionale.
	Art.5-undecies <i>Linee guida.</i>
	1. La Regione elabora e aggiorna periodicamente linee guida consistenti nella raccolta di modelli di azione e buone pratiche in ambito di sicurezza urbana integrata.
	2. Le linee guida:
	a) sono elaborate con la collaborazione dei comuni e dell'Associazione nazionale comuni italiani (ANCI Calabria);
	b) costituiscono strumenti di supporto ai comuni nell'identificazione di azioni che possono influenzare positivamente le politiche di sicurezza urbana; le azioni riguardano il presidio della sicurezza integrata, la riqualificazione e gestione degli spazi pubblici, il presidio sociale, commerciale e culturale delle città, e adottano un approccio che favorisce il coinvolgimento dei cittadini nella cura degli spazi urbani;
	c) stabiliscono indicazioni utili per i settori della Giunta regionale al fine di assicurare che le politiche regionali siano definite tenendo in considerazione le problematiche della sicurezza urbana.
	Art.5-duodecies <i>Conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata.</i>
	1. Per la promozione e lo sviluppo delle intese di cui all'articolo 5-quater, per l'esame e l'aggiornamento delle linee guida di cui all'articolo 5-undecies, nonché per la trattazione condivisa dei temi attinenti alla sicurezza urbana integrata, il Presidente della Regione o l'assessore competente convoca periodicamente una conferenza composta dai sindaci dei comuni capoluogo. Sono convocati anche i presidenti delle province e il Sindaco metropolitano qualora gli argomenti all'ordine del giorno della conferenza siano di interesse delle province o della Città metropolitana di Reggio Calabria.
	2. Per la trattazione condivisa dei temi attinenti alla sicurezza urbana integrata di cui al comma 1, l'istruttoria tecnica è svolta:

	a) dalla struttura di coordinamento di cui all'articolo 14, quando la conferenza del presente articolo si occupa di strutture di polizia locale;
	b) dai competenti settori della Giunta regionale in collaborazione con gli enti locali interessati nei casi di tematiche diverse dalla lettera a).
	3. La partecipazione ai lavori della conferenza regionale sulla sicurezza urbana integrata non comporta oneri per la Regione.
	Art.5-terdiecies <i>Finanziamento degli interventi.</i>
	1. La deliberazione di cui all'articolo 5-quinquies, comma 3, stabilisce annualmente criteri e modalità per l'assegnazione dei finanziamenti per lo svolgimento delle attività e degli interventi previsti dal presente capo, nonché le modalità di verifica sull'impiego dei finanziamenti e dell'eventuale revoca dei finanziamenti medesimi. Una quota dei finanziamenti destinati agli enti locali può essere finalizzata alla realizzazione degli interventi previsti dagli atti di collaborazione istituzionale per la sicurezza di cui all'articolo 5-quater, comma 3.”.
(...)	
Art.17 <i>Formazione e aggiornamento periodico.</i>	Art.17 <i>Formazione e aggiornamento periodico.</i>
1. La Regione promuove la formazione di ingresso e la formazione continua del personale di polizia locale, anche al fine di assicurare un qualificato contributo della polizia locale nelle attività di sicurezza urbana.	<i>Identico</i>
2. La Giunta regionale stabilisce:	<i>Identico</i>
a) le modalità di svolgimento dei percorsi formativi di ingresso;	<i>Identico</i>
b) la durata e i contenuti dei corsi formativi di preparazione ai concorsi per operatore e addetto al coordinamento e controllo, eventualmente promossi e attivati dagli enti locali.	<i>Identico</i>
3. I percorsi di formazione di ingresso si articolano in formazione di base per gli operatori e in formazione di accesso e di qualificazione per gli addetti al coordinamento e controllo.	<i>Identico</i>
4. La formazione continua è rivolta al personale di polizia locale che abbia già assolto all'obbligo della formazione di ingresso. La formazione continua accompagna lo sviluppo professionale attraverso la promozione di iniziative di	<i>Identico</i>

aggiornamento, specializzazione e perfezionamento.	
5. I percorsi di formazione per gli appartenenti ai corpi e ai servizi di polizia locale vengono svolti in base al sistema formativo regionale di cui al presente articolo.	<i>Identico</i>
6. La selezione per la partecipazione ai corsi è effettuata dagli enti locali sulla base del fabbisogno formativo accertato ai sensi del comma 8.	<i>Identico</i>
7. Le modalità organizzative, i contenuti, la durata, le prove finali dei corsi, nonché i criteri per la composizione delle commissioni esaminatrici sono disciplinati con deliberazione della Giunta regionale.	<i>Identico</i>
8. La struttura regionale di coordinamento di cui all'articolo 14 promuove, anche tramite modalità telematiche, una rilevazione annuale del fabbisogno formativo presso gli enti locali calabresi.	<i>Identico</i>
9. La struttura di cui al comma 8, nei limiti del fabbisogno formativo accertato annualmente, coordina, nei limiti delle previsioni del bilancio regionale, la gestione amministrativa ed economica, le risorse tecniche di direzione, progettazione, coordinamento didattico e orientamento, nonché la gestione dei servizi informativi.	<i>Identico</i>
10. Nel rispetto delle esigenze di economicità, efficacia ed efficienza, le attività didattiche possono essere promosse presso le sedi istituzionali della Giunta regionale e del Consiglio regionale o presso sedi decentrate, con la collaborazione degli enti territoriali e dei comandi di polizia locale, sulla base di appositi atti sottoscritti con gli enti locali. Possono essere, altresì, attivate forme utili di collaborazione con altri soggetti pubblici e privati per spazi attrezzati con caratteristiche idonee per la formazione.	<i>Identico</i>
	Art.17-bis Concorso e corso-concorso.
	1. Nel rispetto dei principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 (Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche) e della normativa regionale in materia, la Giunta regionale può effettuare, sulla base dei fabbisogni individuati nella convenzione stipulata con gli enti locali, il reclutamento

	di personale di polizia locale che gli stessi intendono assumere, mediante:
	a) procedure concorsuali;
	b) corso-concorso con il supporto della struttura di coordinamento di cui all'articolo 14.
	2. Il corso-concorso consiste nell'ammissione, previa selezione, ad un percorso formativo con esame finale eventualmente abbinato alla valutazione di titoli o ad ulteriori prove selettive, anche di abilità, volte ad accertare l'idoneità allo svolgimento di specifiche mansioni.
	3. Le graduatorie sono formate su base regionale e gli enti locali possono utilizzarle per i propri fabbisogni assunzionali.
	4. Il percorso formativo del corso-concorso esenta dalla frequenza del corso di prima formazione durante il periodo di prova di cui all'articolo 18.
	5. La durata e i contenuti del percorso formativo del corso-concorso sono definiti in relazione alle caratteristiche delle posizioni lavorative da coprire e sono disciplinate con deliberazione della Giunta regionale.”
Art.18 <i>Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti.</i>	Art.18 <i>Periodo di prova e corso di prima formazione per agenti.</i>
1. Ciascun ente locale, in caso di assunzione di personale addetto ai corpi e ai servizi di polizia locale, durante il periodo di prova, assicura la frequenza del corso di ingresso organizzato ai sensi dell'articolo 17, con una verifica finale della preparazione acquisita; al termine del corso, il personale può essere adibito al servizio attivo con affiancamento tecnico per almeno tre mesi.	<i>Identico</i>
Art.19 <i>Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali.</i>	Art.19 <i>Condizioni di accesso ai finanziamenti regionali.</i>
1. Il rispetto di quanto previsto nella presente legge è condizione essenziale per l'accesso ai finanziamenti regionali.	<i>Identico</i>
2. Gli enti locali che non hanno istituito i corpi di polizia locale o che, a tal fine, non hanno attivato forme di gestione associata dei servizi di polizia locale, non possono accedere ai finanziamenti regionali.	<i>Identico</i>

	Art.19-bis <i>Relazione annuale.</i>
	1. La Giunta regionale presenta annualmente al Consiglio regionale una relazione generale sullo stato della sicurezza e della polizia locale in Calabria che dia conto anche dell'attuazione della presente legge e dell'impiego dei finanziamenti.
Art.20 <i>Abrogazioni.</i>	Art.20 <i>Abrogazioni.</i>
1. La legge regionale 17 aprile 1990, n. 24 (Norme sull'ordinamento della polizia municipale) è abrogata.	<i>Identico</i>
	2. La legge regionale 10 gennaio 2007, n.5 (Promozione del sistema integrato di sicurezza) è abrogata.
(...)	